



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12470 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società A2A Energia S.p.A.;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 12 dicembre 2022 con il quale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo è stato disposto che la società A2A Energia S.p.A. a) *sospenda ogni attività diretta a comunicare e ad applicare la variazione o il rinnovo delle condizioni economiche dei contratti in scadenza, confermando, fino al 30 aprile 2023, le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte; b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto*

o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;

VISTA la comunicazione presentata da A2A Energia S.p.A., pervenuta in data 20 dicembre 2022, e la successiva memoria del 21 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società A2A Energia S.p.A. (di seguito “A2A”, il “Professionista” o la “Società”), attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b), del Codice del Consumo.

2. L’associazione di consumatori Unione per la Difesa dei Consumatori - U.Di.Con..

II. IL FATTO

3. Sulla base delle numerose segnalazioni di consumatori e microimprese¹ e della documentazione acquisita ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, risulta che il Professionista, nel periodo maggio-ottobre 2022, ha inviato complessivamente *[omissis]** comunicazioni ai propri clienti titolari di contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo fisso, con le quali preannunciava la modifica delle condizioni economiche del rapporto di fornitura.

4. In particolare, a partire da maggio 2022, A2A ha inviato ai propri clienti una comunicazione denominata “**PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO**” con la quale, a seguito della revisione della proposta commerciale, è stata comunicata la nuova offerta commerciale e le nuove condizioni economiche (peggiorative rispetto alle precedenti) applicabili al contratto di fornitura vigente. Le suddette comunicazioni indicavano: “*Gentile xxx, in relazione al tuo attuale contratto di fornitura che ti ha garantito un prezzo fisso e invariabile della componente materia prima*


¹ Cfr. circa 40 segnalazioni di consumatori, pervenute a far data dal 27 settembre 2022.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

per tutto il periodo di fornitura, ti informiamo che a seguito della revisione della nostra proposta commerciale, la tua offerta non è più disponibile. Per i prossimi xxx anni di fornitura, siamo lieti di proporti l'offerta xxx che, in continuità con quanto previsto dalla tua attuale offerta, ti permetterà di beneficiare dei vantaggi del prezzo fisso e di metterti al riparo da eventuali rincari” (enfasi aggiunta).

A2A, inoltre, nella medesima comunicazione, ha riconosciuto al consumatore la possibilità “di esercitare il diritto di recesso aderendo ad un'altra offerta di fornitura” o chiedendo “la cessazione dell'utenza, con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura”. (Cfr. Fig. 1)

Fig.1



Gentile

in relazione al tuo attuale contratto di fornitura a mercato libero “Prezzo Sicuro Gas” che ti ha garantito un prezzo fisso e invariabile della componente materia prima per tutto il periodo di fornitura, ti informiamo che, a seguito della revisione della nostra proposta commerciale, la tua offerta non è più disponibile.

Per i prossimi due anni di fornitura, siamo lieti di proporti l'offerta “A2A Start Gas” che, in continuità con quanto previsto dalla tua attuale offerta, ti permetterà di continuare a beneficiare dei vantaggi del prezzo fisso e di metterti al riparo da eventuali rincari.

A questo [link](#) puoi scaricare le Condizioni Particolari di Fornitura (comprehensive delle condizioni economiche dell'offerta), che avranno decorrenza dal 01/12/2022, e che ti invitiamo a conservare.

A fronte dei nuovi corrispettivi, di seguito la stima della tua prossima spesa annua (escluse imposte e comprensiva di sconti) e la variazione attesa rispetto alla tariffa attualmente in vigore:

Consumo annuo (Smc)	Stima (€/anno)	Variazione (€/anno)
AMBITO TARIFFARIO: Ambito Nord Orientale		
120	253,76	152,65
480	673,82	524,55
700	925,28	751,82
1400	1.725,37	1.474,96
2000	2.408,97	2.094,79
5000	5.823,00	5.193,95

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tali valori sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1.

5. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge del 21 settembre 2022, n. 142 ai sensi del quale: “1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati

per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate” (enfasi aggiunta).

6. A seguito dell’entrata in vigore della predetta norma, i consumatori, invocando la sospensione dell’efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate ma non ancora perfezionate, hanno presentato apposito reclamo ad A2A, la quale ha rigettato le istanze precisando, in evidente antinomia con quanto indicato in epigrafe alle comunicazioni inviate le quali, giova ribadirlo, erano denominate “*PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO*”, che tali lettere non hanno ad oggetto una proposta di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del DL Aiuti *bis* bensì integrano una proposta di rinnovo dell’offerta vigente a seguito della sua imminente scadenza.

7. In particolare, A2A ha utilizzato il seguente modello di risposta: “*Egregio xxx, [...] Dalle opportune verifiche effettuate a seguito della Sua segnalazione è emerso che il contratto di fornitura di energia elettrica in oggetto, relativo al POD xxx, prevede l’applicazione dell’offerta xxx, con prezzo della quota energia fisso per xxx mesi. Per tale tipologia di offerta, le relative Condizioni Particolari di Fornitura prevedono espressamente che, prima della scadenza del periodo di validità dei prezzi stabiliti, venga inviata una comunicazione con le condizioni applicabili in caso di rinnovo. Conseguentemente, Le abbiamo inviato una proposta di rinnovo con l’indicazione delle condizioni economiche per i successivi xxx mesi, valide a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi applicati, ovvero dal xxx. Precisiamo, pertanto, che la suddetta comunicazione relativa alle condizioni economiche applicabili, in caso di rinnovo, alla naturale scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di fornitura, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022”*.

8. A tale riguardo, si veda la segnalazione di un cliente² di A2A, titolare di un contratto per la fornitura di gas a far data dal 26 novembre 2016, il quale, dichiarando di non aver mai ricevuto prima comunicazioni “*delle nuove condizioni anno per anno*”, denuncia di essere stato destinatario, per la prima volta, in data 7 agosto 2022, di una “*Proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura*” con la quale, a seguito della revisione della proposta commerciale e della indisponibilità dell’offerta vigente, A2A ha indicato le nuove condizioni economiche (peggiorative rispetto alle precedenti) applicabili al contratto di fornitura vigente a partire dal 1° dicembre 2022. Il nuovo prezzo prevede una variazione in aumento della stima di spesa per il nuovo anno. A titolo esemplificativo, per un consumo annuo di 700 Smc è stimato un aumento della spesa annua pari a 106,16 €.

² Cfr. segnalazione del 24 ottobre 2022, prot. n. 80709.

A seguito del reclamo dell'utente, A2A ha rigettato l'istanza affermando che la lettera di proposta di modifica unilaterale del 7 agosto 2022 in realtà rappresenterebbe una *proposta di rinnovo [...]*, precisando che *“il rinnovo contrattuale non rientra nelle casistiche di “modifiche unilaterali dei contratti in quanto le condizioni applicate alla Sua precedente offerta non sono variate per tutti i mesi di validità e sono arrivate a naturale scadenza”, pertanto, “la comunicazione dell’aggiornamento dell’offerta, alla scadenza del periodo di validità, originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, con cessazione naturale delle relative condizioni economiche, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022”*.

9. Un altro consumatore³ ha segnalato di aver ricevuto, in data 17 luglio 2022, una comunicazione di A2A denominata *“Proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura”* con la quale, analogamente al precedente caso, a seguito della revisione della proposta commerciale e della indisponibilità dell'offerta vigente, il Professionista ha indicato le nuove condizioni economiche, ancora una volta peggiorative rispetto alle precedenti, da applicarsi al contratto di fornitura di energia elettrica vigente. Il nuovo prezzo prevede una variazione in aumento della stima di spesa per il nuovo anno. A titolo esemplificativo, per un consumo annuo di 2200kWh, ad una potenza di 3 kW, è stimato un aumento della spesa annua pari a 545,88 €.

A seguito del reclamo, A2A ha rigettato l'istanza affermando che la comunicazione di luglio *“relativa alle condizioni economiche applicabili, in caso di rinnovo, alla naturale scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022”* ma *“una proposta di rinnovo con l’indicazione delle condizioni economiche per i successivi 24 mesi, valide a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi applicati, ovvero dal 01/11/2022”*.

10. Successivamente al 10 agosto 2022, A2A ha inviato ad altri clienti una comunicazione non più denominata *“proposta di modifica unilaterale”*, nella quale, richiamando genericamente la *“prossima”* scadenza del periodo di validità dell'offerta vigente, ha indicato le caratteristiche della nuova offerta e in particolare le nuove condizioni economiche (anche questa volta peggiorative rispetto alle precedenti), precisando che la comunicazione inviata non costituisce un'ipotesi di modifica unilaterale del contratto e riconoscendo al consumatore, analogamente alle comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022, la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Per le missive con le quali è stata comunicata la scadenza dell'offerta, A2A ha utilizzato due modelli dal contenuto standard che differiscono solo per alcuni aspetti formali.

³ Cfr. segnalazione del 2 novembre 2022, prot. n. 83730.

11. Il primo tipo di comunicazione reca la seguente titolazione: “**SCADENZA DEL PERIODO DI VALIDITA’ E CESSAZIONE NATURALE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE – NUOVA OFFERTA APPLICABILE DAL XXX**”, e riportano il seguente, generico, contenuto: “*Gentile xxx, per i prossimi xxx anni di fornitura, ti proponiamo l’offerta xxx che, in continuità con quanto previsto dalla tua attuale offerta xxx di prossima scadenza e non più disponibile, ti permetterà di continuare a beneficiare del prezzo fisso e invariabile della componente materia prima, per metterti al riparo da eventuali rincari. Allegate alla presente trovi le Condizioni Particolari di Fornitura con i dettagli della nuova offerta, che in caso di rinnovo, troveranno applicazione dal xxx. Ti invitiamo a leggerle attentamente e a conservarle, precisandoti che la comunicazione delle nuove condizioni economiche, alla scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale del contratto o delle Condizioni Generali di Fornitura, bensì il pieno adempimento da parte di A2A Energia degli impegni originariamente assunti nei tuoi confronti*”. (Cfr. Fig. 2)

Fig.2



Milano, 18/09/2022

Rif.: AEN/PAD/MAV [redacted]

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – Scadenza del periodo di validità e cessazione naturale delle condizioni economiche - Nuova offerta applicabile dal 01/01/2023

Codice POD: [redacted] (Potenza Impegnata 3,00 kW – Opzione: BIORARIA)

Fornitura di [redacted]

Gentile [redacted]

per i prossimi due anni di fornitura, ti proponiamo l’offerta “A2A Start Luce” che, in continuità con quanto previsto dalla tua attuale offerta “Prezzo Sicuro Verde” di prossima scadenza e non più disponibile, ti permetterà di continuare a beneficiare del prezzo fisso e invariabile della componente materia prima, per metterti al riparo da eventuali rincari.

Allegate alla presente trovi le Condizioni Particolari di Fornitura con i dettagli della nuova offerta che, in caso di rinnovo, troveranno applicazione dal 01/01/2023. Ti invitiamo a leggerle attentamente e a conservarle, precisandoti che la comunicazione delle nuove condizioni economiche, alla scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale del contratto o delle Condizioni Generali di Fornitura, bensì il pieno adempimento da parte di A2A Energia degli impegni originariamente assunti nei tuoi confronti.

In calce a questa comunicazione inoltre puoi trovare la stima della tua prossima spesa annua e la variazione attesa rispetto ai prezzi attualmente in vigore.

Per un confronto in termini di spesa annua rispetto alle offerte presenti nel mercato libero, sulla base del tuo consumo effettivo, puoi utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

Qualora non desiderassi rinnovare il contratto alle nuove condizioni proposte, puoi esercitare il diritto di recesso aderendo ad un’altra offerta di fornitura, oppure chiedere la cessazione dell’utenza, con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura. In caso contrario, quindi nel caso tu accettassi le nuove condizioni di rinnovo proposte, non occorre alcuna azione: in mancanza di recesso, il rinnovo si intenderà accettato e le nuove Condizioni Particolari di Fornitura troveranno

12. Il secondo tipo di comunicazione denominata “**SCADENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA XXX – PROPOSTA DI RINNOVO**” riporta il seguente, generico, contenuto: “*Gentile xxx, in relazione al tuo attuale contratto di fornitura a mercato libero xxx che ti ha garantito un prezzo fisso e invariabile della componente materia prima xxx per tutto il periodo di fornitura, ti confermiamo la stessa formula di prezzo che ti consente di cautelarti contro le variazioni del costo dei combustibili e le oscillazioni valutarie. Come previsto dalle condizioni di rinnovo del tuo contratto, ti comunichiamo che il nuovo prezzo per la materia prima xxx, valido per x anno con decorrenza dal xxx, sarà pari a xxx*”. (Cfr. Fig. 3)

Fig. 3

FORNITURA DI GAS NATURALE – Scadenza delle condizioni economiche dell’offerta “A2A Click - GAS” –

Proposta di rinnovo

Codice PDR: - Fornitura di

Gentile

in relazione al tuo attuale contratto di fornitura a mercato libero “A2A Click - GAS” che ti ha garantito un prezzo fisso e invariabile della componente materia prima gas per tutto il periodo di fornitura, ti confermiamo la stessa formula di prezzo che ti consente di cautelarti contro le variazioni del costo dei combustibili e le oscillazioni valutarie.

Come previsto dalle condizioni di rinnovo del tuo contratto, ti comunichiamo che il nuovo prezzo per la materia prima gas, valido per 1 anno con decorrenza al 01/02/2023, sarà pari a: **2,0200 €Smc**.

In calce a questa comunicazione inoltre puoi trovare la stima della tua prossima spesa annua e la variazione attesa rispetto ai prezzi attualmente in vigore.

Oltre al prezzo per la materia prima gas, l’offerta prevede l’aggiornamento del corrispettivo fisso di vendita pari rispettivamente a 96,00 €/anno a copertura dei costi di commercializzazione di vendita al dettaglio.

Per un confronto in termini di spesa annua rispetto alle offerte presenti nel mercato libero, sulla base del tuo consumo effettivo, puoi utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it

Qualora non desiderassi rinnovare il contratto alle nuove condizioni proposte, puoi esercitare il diritto di recesso aderendo a un’altra offerta di fornitura, oppure chiedere la cessazione dell’utenza, con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura. In alternativa all’esercizio del diritto di recesso, il Cliente avente diritto al Servizio di Tutela gas, ove non intenda accettare le nuove condizioni proposte, può richiedere, per iscritto e nei medesimi termini, di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali di tale Servizio. In mancanza, il rinnovo si intenderà accettato e le nuove Condizioni Particolari di Fornitura troveranno applicazione dalla data precedentemente indicata.

Questa comunicazione delle nuove condizioni economiche, alla scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di Fornitura, non costituisce un’ipotesi di modifica unilaterale del contratto o delle Condizioni Generali di Fornitura, bensì costituisce il pieno adempimento da parte di A2A Energia degli impegni originariamente assunti nei tuoi confronti.

13. I consumatori, ritenendo che le comunicazioni di rinnovo delle offerte a seguito dell’intervenuta scadenza configurassero in realtà modifiche di prezzo unilateralmente stabilite dal professionista, in quanto idonee ad incidere sul prezzo della fornitura, hanno presentato appositi reclami ad A2A, invocando la sospensione temporanea dell’efficacia di tali modifiche.

14. Il Professionista ha rigettato tutti i reclami utilizzando lo stesso modello standard di risposta (già inviato agli utenti che contestavano le precedenti comunicazioni aventi ad oggetto la “**PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO**”) nel quale, richiamando per la prima volta la scadenza dell’offerta vigente (*rectius* è stato indicato che il giorno a decorrere dal quale la società applicherà il nuovo prezzo corrisponde al giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi applicati), rappresentava: “[...] *Dalle opportune verifiche effettuate a seguito della Sua segnalazione è emerso*

che il contratto di fornitura di energia elettrica in oggetto, relativo al POD xxx, prevede l'applicazione dell'offerta xxx, con prezzo della quota energia fisso per xxx mesi. Per tale tipologia di offerta, le relative Condizioni Particolari di Fornitura prevedono espressamente che, prima della scadenza del periodo di validità dei prezzi stabiliti, venga inviata una comunicazione con le condizioni applicabili in caso di rinnovo. Conseguentemente, Le abbiamo inviato una proposta di rinnovo con l'indicazione delle condizioni economiche per i successivi xxx mesi, valide a partire dal giorno successivo a quello di scadenza dei prezzi applicati, ovvero dal xxx. Precisiamo, pertanto, che la suddetta comunicazione relativa alle condizioni economiche applicabili, in caso di rinnovo, alla naturale scadenza del periodo di validità originariamente fissato dalle Condizioni Particolari di fornitura, non costituisce un'ipotesi di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 115 del 09.08.2022”.

15. A titolo esemplificativo, un consumatore⁴, titolare di un contratto per la fornitura di gas, ha denunciato di aver ricevuto, in data 17 ottobre 2022, una comunicazione intitolata **“SCADENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA “A2A Click Gas” – PROPOSTA DI RINNOVO”** con la quale A2A ha comunicato il nuovo prezzo per la materia prima gas, valido per un anno a partire dal 1° febbraio 2023. Le nuove condizioni economiche prevedono una variazione in aumento della stima di spesa per il nuovo anno. Invero, per un consumo annuo di 700 Smc è stimato un aumento della spesa annua pari a 1.167,40 €. A seguito del reclamo, A2A ha rigettato la relativa istanza utilizzando il modello standard sopra richiamato.

16. A seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità del 18 ottobre 2022, A2A ha comunicato che nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio 2022, ha inviato [omissis] comunicazioni di modifiche unilaterali del prezzo a condomini e microimprese. Per tali clienti, la società ha proposto (prima dell’entrata in vigore del DL Aiuti bis) la modifica dell’indice di riferimento tanto nell’ambito di offerte a prezzo variabile in corso di validità (per [omissis] contratti), quanto nell’ambito di contratti che già prevedevano un’evoluzione automatica del prezzo da fisso a variabile. A causa di un errore, a [omissis] clienti sono state applicate le nuove condizioni contrattuali prima del termine di 90 giorni previsti dal Codice di Condotta Commerciale (ciò ha consentito di applicare le nuove condizioni prima dell’entrata in vigore del DL Aiuti bis). A partire dal 1° maggio 2022, “sono state inviate [omissis] proposte di rinnovo delle condizioni economiche giunte a scadenza. Il numero di utenti ai quali sono state applicate a partire dal 10 agosto le nuove

⁴ Cfr. segnalazione del 3 novembre 2022, prot. n. 84868.

condizioni economiche ammonta [al 7 novembre 2022] a [omissis]”.

Per [omissis] contratti stipulati con clienti non domestici per i quali, in mancanza di disdetta, il contratto in scadenza si sarebbe rinnovato automaticamente, la Società ha inviato comunicazioni di disdetta a scadenza.

III. IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ DEL 12 DICEMBRE 2022 N. 30403

17. L’Autorità, con delibera adottata in data 12 dicembre 2022, ha disposto che, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3 del Regolamento, la società A2A Energia S.p.A. sospendesse l’applicazione delle nuove condizioni economiche relative alle forniture di energia elettrica e gas inviate alla propria clientela, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati tale sospensione, riconoscendo a coloro che hanno esercitato il diritto di recesso - a seguito delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale inviate prima del 10 agosto o di rinnovo delle stesse inviate successivamente a tale data - la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

18. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del Professionista, ritenendo che le modifiche delle condizioni economiche preannunciate, sia prima sia dopo l’agosto 2022, configurassero l’esercizio dello *ius variandi*, idoneo ad incidere su un elemento essenziale del rapporto di fornitura, al solo scopo di aggirare l’inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell’energia elettrica e del gas introdotta dal legislatore con l’art. 3 del D.L. 115/2022.

19. Sotto il profilo del *periculum in mora*, è stata rilevata l’indifferibilità, *prima facie*, dell’intervento poiché la condotta sopra descritta era in atto ed era caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, tutti i destinatari delle comunicazioni sopra descritte in merito alla pretesa inapplicabilità dell’art. 3 del DL 115/2022, nonché a ostacolarne ingiustamente l’esercizio dei diritti previsti da tale norma fino alla scadenza del 30 aprile 2023, arrecando agli stessi considerevoli danni economici, a seguito dell’applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative (pari anche a 4 o 5 volte quelle previste dall’offerta corrente).

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

20. Nella relazione di ottemperanza pervenuta in data 20 dicembre 2022⁵, la società A2A ha comunicato le misure proposte per dare attuazione al provvedimento cautelare *inaudita altera parte* del 12 dicembre 2022.

21. In particolare, il Professionista ha affermato che sta ricostruendo le posizioni economiche di tutti i clienti con offerta a prezzo fisso che hanno subito un rinnovo di prezzo o hanno ricevuto un preavviso di rinnovo che non è ancora entrato in vigore o che sono cessati a seguito della comunicazione di rinnovo di prezzo. Terminata tale attività, la Società procederà all'invio massivo delle lettere ai clienti.

22. Nella memoria difensiva pervenuta in data 21 dicembre 2022⁶, il Professionista, ha affermato, inoltre, che la fattispecie dei rinnovi andrebbe tenuta distinta da quella della modifica unilaterale; la correttezza di tale interpretazione sarebbe dimostrata sia dai lavori parlamentari della legge di conversione del Decreto Aiuti *bis* sia dal comunicato congiunto AGCM-ARERA nel quale si chiarirebbe che i rinnovi delle offerte Placet non costituiscono un'ipotesi di variazione unilaterale, sia dalla posizione assunta da ARERA con il documento per la Consultazione pubblica, pubblicato in data 9 dicembre 2022.

23. A2A, inoltre, riferisce di aver sempre operato in aderenza al dettato contrattuale proponendo rinnovi secondo una scansione temporale costante e in nessun modo influenzata dall'adozione del Decreto citato. Tale sistematica attività di rinnovo renderebbe evidente come tutti i clienti della società siano consapevoli di tale dinamica, avendo sempre ricevuto, a ridosso della scadenza contrattuale, una comunicazione contenente le nuove condizioni economiche destinate ad applicarsi per il successivo periodo di riferimento.

24. In particolare, le comunicazioni inviate prima e dopo il 10 agosto 2022 fanno chiaramente riferimento a proposte di rinnovo delle offerte. Conseguentemente, A2A ha chiesto di revocare o, comunque, di non confermare il provvedimento cautelare.

V. VALUTAZIONI

12. Alla luce di quanto emerso in atti, a seguito delle memorie difensive pervenute da parte di A2A Energia S.p.A. successivamente alla data del 12 dicembre 2022, in considerazione del contenuto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2022 n. 05986 resa su un altro provvedimento

⁵ Comunicazione prot. 99799 del 20 dicembre 2022.

⁶ Comunicazione prot. 100168 del 21 dicembre 2022.

cautelare dell’Autorità, devono ritenersi insussistenti, allo stato, i presupposti che hanno giustificato l’adozione della misura cautelare in data 12 dicembre 2022. Ed invero gli elementi raccolti portano a ritenere, *prima facie*, che le condotte contestate integrino variazioni delle condizioni economiche effettivamente in scadenza di contratti a tempo indeterminato.

13. Ne discende che deve ritenersi non più sussistente il *periculum in mora* posto a fondamento del provvedimento cautelare adottato *inaudita altera parte*.

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti non confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 12 dicembre 2022, che giustificano la sospensione della condotta contestata, fatta salva ogni diversa valutazione nel procedimento principale;

DELIBERA

di revocare il provvedimento cautelare del 12 dicembre 2022.

È fatta salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli